



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 11/07/2014

OGGETTO: Proposta al Consiglio della Deliberazione di G.C. n. 413 del 13/06/14 di “Approvazione – in esecuzione della L.R. Campania 5/2014, nonché della Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 84/2014, dello Schema di Convenzione obbligatoria ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Napoli 1, per l'esercizio in forma associata, ai sensi degli art. 7bis e 15bis della L.R. Campania 4/2007 e ss.mm.ii., delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 16:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

PREMESSO


- che la Regione Campania, con propria Legge n. 4/2007 e ss.mm.ii., anche per dovere costituzionale di cui all'art. 117 della Costituzione, comma 2, lettera p) nonché l'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ha ritenuto con propria L.R. n. 5/2014, rubricata “*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*” di adottare specifiche disposizioni in materie di **governance** nel ciclo integrato dei rifiuti, novellando parzialmente le disposizioni già contenute nella L.R. della Campania n. 4/2007;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- visto in particolare il comma 2 dell'art. 15 bis della L.R. Campania n. 4/2007 e ss.mm.ii., in cui si stabilisce che i Comuni di ciascuna ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tale fine si associano secondo le forme previste dall'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sottoscrivendo una Convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'Ambito che è l'Ente di governo previsto dall'art. 3 bis del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 1458/2011;
- visto ancora il successivo comma 12 del medesimo articolo 15 bis della L.R. della Campania n. 4/2007 e ss.mm.ii. in cui si stabilisce che "i rapporti tra i comuni partecipanti per ciascuna Conferenza d'Ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della Convenzione è perfezionata dai comuni di ciascun ATO (Associazione Territoriale Ottimale) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello Schema adottato dalla Regione e in caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 24.
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale per la Campania n. 84/2014, con la quale ha adottato lo Schema tipo di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ecc.
- preso atto che il Comune di Napoli è attualmente ricompreso nell'ATO Napoli 1, insieme con altri Comuni (Acerra, Afragola, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Casoria, Crispano e Frattaminore) e che, dunque, si rende necessario adottare ogni atto rivolto alla sottoscrizione della Convenzione obbligatoria come più sopra già richiamata;
- dato atto che, a seguito di divergenza, proprio perchè trattasi di realtà diverse dei diversi Comuni interessati, si è proceduto ad integrare e/o rettificare a seconda delle proprie esigenze lo Schema tipo-standard della Convenzione elaborato dalla Regione Campania;
- considerato inoltre che proprio ai sensi dell'art. 42 del TUEL, l'Approvazione della Convenzione rientra tra le competenze del Consiglio comunale ex art. 30 del TUEL e come prevista dalla L.R. Campania n.4/2007 e ss.mm.ii.;
- preso ancora atto che nel testo della Convenzione, di cui all'art. 8, si prevede che il Comune di Napoli, sede della Conferenza d'Ambito, è considerato Comune capofila e, per effetto, si fa promotore e coordinatore della Convenzione, impegnandosi altresì a perseguire gli scopi dell'aggregazione, garantendo il mantenimento dell'armonia di rapporti tra gli enti convenzionati;
- letto l'art. 13, comma 6, della stipulanda Convenzione in cui è previsto che gli enti aderenti si impegnano nel termine di 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

capofila, mediante versamento di un contributo pari a € 0,50 per abitante come risultante dall'ultimo censimento;

- constatata la necessità di adempiere tempestivamente agli obblighi derivanti dalla L.R. Campania n. 5/2014 e, per effetto della quale, aderire alla Convenzione di cui trattasi,

TUTTO CIO' CONSIDERATO, ESAMINATO ED APPROFONDITO,

il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza, esprime il proprio parere in termini di "favorevole" all'Approvazione dello Schema di convenzione, così come integrata e/o modificata dai Comuni associati rispetto al Modello standard deliberato dalla Regione Campania.

Restano fermi gli obblighi consequenziali:

- di aderire alla gestione in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- di autorizzare e dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della citata Convenzione;
- di dar seguito alla necessità di provvedere alla copertura degli oneri conseguenti alla gestione in forma associata, proprio come previsto all'art. 13 dello Schema di convenzione e a prelevare dallo stanziamento di € 54.011.978,00 previsto dal Piano economico-finanziario per il servizio dei rifiuti solidi urbani, l'importo pari ad € 0,50 per abitante come risultante dall'ultimo censimento (importo pari ad € 480.553,00) e da far confluire in un apposito fondo comune da costituire presso la Tesoreria non comportando per il Comune di Napoli ulteriori aggravii di spesa.

Napoli, li 11/07/2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI